

Avv. Angelo Coppola
Via Guglielmo Marconi, 3
80036 - Palma Campania (Na)
Tel & fax 081/5106156

Tribunale Ordinario di Treviso
Sezione Lavoro e Previdenza

Ricorso ex artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.
con richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c.

Per: Fortuna PONE, nata [REDACTED]
[REDACTED]
in Palma Campania (Na) alla Via G. Marconi, 3, nello studio dell'Avv. Angelo COPPOLA, del Foro di Nola, (C.F.: [REDACTED]) che, nel rappresentarla e difenderla, giusta procura congiunta materialmente al presente atto (tanto da considerarsi come apposta in calce al medesimo), dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni, oltre che notifiche dalle controparti, via fax al numero 081/5106156, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo di posta certificata: avvocatoangelocoppola@pec.it;

ricorrente

contro

1. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
2. l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale p.t.,
3. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.,
4. USR Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, in persona del Dirigente p.t.,

tutti

elett.te dom.ti in *ope legis* in Venezia alla Piazza San Marco, 63, negli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con indirizzo PEC: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

resistenti

nonché nei confronti

di tutto il personale docente, che accetterà (ovvero ha accettato) incarichi a tempo determinato su posti di sostegno (in deroga) per l'a.s. 2017-2018 nella Provincia di Napoli senza possedere il relativo titolo di specializzazione.

controinteressati

FATTO

1. La ricorrente è titolare di contratto a Tempo Indeterminato con la qualifica di docente di scuola primaria su posto comune EEEE, con abilitazione



all'insegnamento della lingua inglese, presso l'Istituto Comprensivo presso il Comune di Zero Branco (TV) -all.1-.

2. La stessa ha presentato per l'a.s. 2017-2018 all'USR Campania -Ambito territoriale per la Provincia di Napoli-, domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria (doc.2) e per la scuola dell'infanzia (all.3), al fine di ricongiungersi con il proprio nucleo familiare e prestare assistenza al proprio genitore.
3. In ragione dei titoli posseduti e delle esigenze familiari, specificamente dichiarate nella domanda, la docente è risultata utilmente collocata nella graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie dei docenti della classe di concorso EEEE [posto 502, con precedenza (doc.3)] e della classe di concorso AAAA [posizione 702, con precedenza (doc.4)].
4. La deducente, tuttavia, non ha ottenuto l'assegnazione richiesta, per aver l'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli dell'USR Campania, con provvedimento del 31 agosto 2017, prot. 7198, comunicato che *"per la scuola primaria a.s. 2017/18, non ci saranno assegnazioni provvisorie di posto comune. Per la scuola dell'infanzia non ci saranno ulteriori assegnazioni"* (doc.5).
5. A seguito delle operazioni di assegnazione al personale docente munito di titolo di specializzazione, all'interno della Provincia di Napoli, sono rimasti vacanti numerosi posti di sostegno per la scuola primaria e quella dell'infanzia (all.6 e 7).
6. Posti disponibili sul sostegno che nella loro totalità (678,5) vanno attribuiti, innanzi tutto, ai docenti di ruolo, che, come la ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità interprovinciale sulla scuola primaria, hanno fatto richiesta di assegnazione provvisoria anche relativamente alla scuola dell'infanzia.
7. Diversamente da quanto accaduto l'anno scolastico appena trascorso, in occasione del quale la ricorrente aveva beneficiato del provvedimento di assegnazione provvisoria (docc. 8 e 9 e 10), l'Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, in occasione della convocazione degli aspiranti alle supplenze annuali su posti comuni e di sostegno, ha con Nota del 12.9.2017 (prot. MIUR. AOOUSPNA 7703, doc. 11) disposto, con riferimento alla *copertura* di quest'ultimi, che i Dirigenti Scolastici conferiranno interamente i ridetti posti ai docenti NON di ruolo, molti dei quali, come la ricorrente, privi del titolo di specializzazione, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
8. In forza di tali disposizioni, infatti, accadrà che i Dirigenti Scolastici assegneranno quei posti, *in primis*, ai docenti inseriti nelle G.A.E. provinciali



e nelle graduatorie di istituto di prima e seconda fascia, purché in possesso di titolo specialistico (il sostegno, per l'appunto); e, successivamente, a tutti i docenti inseriti ANCHE nella c.d. III^ FASCIA di Istituto, ANCHE se PRIVI del relativo titolo di abilitazione, senza premurarsi di assegnarli prioritariamente ai docenti di ruolo inseriti nella graduatoria provinciale relativa alle assegnazioni provvisorie.

9. Ritenendo il contegno dell'Amministrazione totalmente illegittimo, la deducente, ha diffidato "l'USR Campania - Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Napoli ad assegnare provvisoriamente in proprio favore, per l'a.s. 2017/2018, le cattedre resasi disponibili su posti di sostegno in deroga presso le istituzioni scolastiche indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, con il relativo ordine di preferenza, previo annullamento dei contratti di supplenza che fossero stati illegittimamente già conferiti, da considerarsi come stipulati fino all'avente diritto (doc.12).

Il tutto per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Sul *fumus boni juris*

10. La decisione delle Amministrazioni resistenti di escludere dalla procedura di attribuzione dei posti di sostegno in deroga i docenti di ruolo, che hanno partecipato alla mobilità interprovinciale e **che hanno inoltrato anche la domanda di assegnazione provvisoria**, è contraria alle stesse disposizioni legislative, che regolano il rapporto di lavoro dei docenti nella scuola pubblica italiana, con particolare riferimento alle norme legislative e contrattuali, che disciplinano i *trasferimenti* e le *assegnazioni*.
Le quali configurano un diritto soggettivo in capo allo stesso lavoratore richiedente e non una mera facoltà in capo all'amministrazione di concedere discrezionalmente l'assegnazione, alla luce del principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che non ammette vuoti normativi né norme inutili o ridondanti.
11. In questa (corretta) prospettiva, va rammentato che l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.), oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie del 21 giugno 2017 (doc. 13), che ne regola la disciplina.
12. Dette operazioni seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e **PRECEDONO QUELLE DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE**. Difatti, come emerge dall'art. 1 del



Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), "Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7." (all.14)

13. I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal "quadro annuale complessivo delle disponibilità ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni", che, come disposto dall'art. 1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2017/2018, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale (cfr. nello specifico l'art. 3 CCNI), "prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali", con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS., "anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse".
14. Non è di ostacolo alla rivendicazione della ricorrente (di essere, cioè, preferita in sede di attribuzione dei posti di sostegno in deroga ai docenti c.d. precari), l'assunto secondo cui per i provvedimenti di durata annuale del personale di ruolo sono disponibili i posti dell'organico di fatto e i posti di sostegno in deroga assegnati entro il 31 agosto di ciascun anno e non anche quelli autorizzati in deroga successivamente a tale data, posto che nel complesso quadro normativo che disciplina la determinazione degli organici di fatto, le operazioni di mobilità annuale e l'attribuzione di supplenze non si rinviene alcuna norma, che affermi siffatto principio.
15. Dirimenti (ed illuminanti) in proposito sono i Decreti Interministeriali relativi alla definizione degli organici per gli anni scolastici di riferimento, i quali, reiteratamente ed espressamente, prevedono che "In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti devono essere assegnati con priorità a docenti in servizio a tempo indeterminato con provvedimenti di durata annuale e, in



subordine, a supplenti con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche" [v., da ultimo il Decreto Interministeriale relativo alla definizione degli organici per l'anno scolastico 2016-2017, all. 15].

16. La norma è di chiarezza cristallina: senza porre alcun discrimine tra posti in deroga autorizzati prima e posti autorizzati dopo il 31 agosto, attribuisce (sempre) precedenza, nell'assegnazione dei ridetti posti, ai docenti di ruolo attraverso "provvedimenti di durata annuale", ovvero sia di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. Vale a dire: ripristinando la possibilità di assegnare i posti di sostegno in deroga anche con contratti a tempo determinato (le cui operazioni iniziano a fine agosto e si concludono entro il 31 dicembre), i decreti interministeriali, via via succedutesi nel tempo, pongono il **principio di diritto** secondo cui **anche** i posti in deroga autorizzati successivamente alla data del 31 agosto debbano essere **attribuiti con priorità ai docenti di ruolo** richiedenti l'utilizzazione o l'**assegnazione provvisoria** e solo in subordine ai docenti precari.
17. Coerentemente a tale impianto normativo, si è collocato il CCNI per le Utilizzazioni ed Assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016-2017, il quale, nel disciplinare la materia de qua (artt.7, 8 e 9), ha introdotto una sequenza operativa fondata sul criterio di precedenza a favore dei docenti di ruolo e, quindi, sulla possibilità per l'Amministrazione scolastica di addivenire alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato solo nell'ipotesi in cui non vi fosse stato più personale di ruolo disponibile. Al contrario, in nessuna norma del CCNI era prevista l'ipotesi, in cui, nonostante la disponibilità del personale di ruolo, potessero essere aggiunti a tempo determinato i docenti precari presenti nelle graduatorie ad esaurimento, di circolo e/o d'istituto (doc.16)
18. Ciò ha, invero, trovato espressa conferma in varie disposizioni della contrattazione collettiva integrata decentrata a livello regionale relativa all'a.s. appena trascorso (come la Campania ed altre, ad esclusione, ad esempio, della Calabria), le quali hanno previsto a chiare lettere l'obbligo per gli Uffici Scolastici di attribuire i posti di sostegno ai docenti titolari su posti comune, che non avessero ottenuto l'assegnazione provvisoria richiesta, ovviamente solo dopo aver accantonato un numero di posti corrispondenti ai docenti specializzati.
19. Disposizioni, quelle contenute nelle varie contrattazioni decentrate a livello regionale, tutt'altro che innovative, dato che, nel sancire l'ovvio principio, per cui tra il personale non specializzato deve ottenere l'assegnazione, *in primis*, chi è già immesso in ruolo, ha messo anche un freno al noto fenomeno dell'abuso del precariato e, per altro verso non secondario, ha consentito a molti docenti di ruolo fare *ritorno* nelle Province di residenza, al fine di prestare servizio come insegnanti di sostegno: un servizio, per il quale esiste -come è, purtroppo, noto- una domanda particolarmente



elevata, pressoché sempre crescente e non soddisfatta dall'offerta di personale specializzato.

20. E' pur vero che, oggi, il contratto nazionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2017/18 ha presentato una *novità* rispetto agli anni precedenti. L'art. 3, comma 1, afferma, infatti, che "*Ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera d) del CCNL 29/11/2007 la contrattazione decentrata regionale riguarda esclusivamente le utilizzazioni; le assegnazioni provvisorie sono regolate unicamente dal presente CCNI*".
21. Ma il *limite*, così, fissato non elimina, *in radice*, il diritto, che in questa Sede la ricorrente vuole riaffermare, che, cioè, nell'attribuzione dei posti di sostegno in deroga, che il CCNI non disciplina [ma che la normativa sul sostegno, *in primis*, assicura (v., *infra*)], i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d'istituto.
22. La postilla, che si è aggiunta alla contrattazione collettiva integrativa vigente, non è, infatti, una deroga alle disposizioni sopra richiamate; piuttosto, trattasi di una mera prescrizione, per la quale a livello regionale si potranno stabilire regole che deroghino in parte alle disposizioni del contratto nazionale per le utilizzazioni, per motivi territoriali e locali, ma lo stesso non potrà essere fatto per le assegnazioni provvisorie. Le regole, sembra suggerire il CCNI vigente, sono quelle stabilite dal MIUR (con i sindacati) e tali dovranno rimanere in tutto l'ambito nazionale.
23. La postilla in esame, invero, si è imposta per evitare, da un lato, una sperequazione di trattamento tra docenti verificatesi in alcune Regioni, come la Calabria, che evitarono di prevedere nella relativa contrattazione collettiva, la disposizione che si legge(va), ad esempio, in quella siciliana: "*Nell'ambito delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali potranno attribuire posti di sostegno a docenti titolari su posto comune che non abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria su posto comune, dopo aver accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato*" (all.17).
24. Dall'altro, per evitare l'utilizzazione di formule contrattuali, ridondanti ed inutili giuridicamente, dato che il principio in materia è abbastanza ovvio: dopo aver impiegato tutti i docenti con il titolo, i rimanenti posti su sostegno non possono essere affidati a docenti senza titolo con una assunzione a tempo determinato, in presenza di docenti di ruolo, che hanno prodotto domande di avvicinamento temporaneo sulla base di documentate esigenze familiari. In queste condizioni, la Pubblica Amministrazione, prima di procedere a nuove assunzioni ed in presenza di motivate richieste di avvicinamento, deve *offrire* a quel personale già assunto la possibilità di essere impiegato in un ruolo, per il quale comunque sono privi di titolo.



25. Pertanto, se è vero che per il corrente anno scolastico il CCNI ha sottratto la materia delle assegnazioni provvisorie (e quindi eventuali deroghe come quella escogitata lo scorso anno) alla Contrattazione Integrativa Regionale, **ciò non vuol dire che la stessa abbia certamente proibito le assegnazioni su sostegno senza titolo**, in quanto resta pienamente vigente quanto stabilito dal Decreto Brunetta e modifiche successive. (cfr. **la legge delega n. 15 del 2009 ed il d.lgs. n. 150 del 2009**). Che, cioè, la **contrattazione** tra MIUR e sindacati resta **secondaria** rispetto a quanto fissato inderogabilmente dalle leggi dello Stato.
26. Principio, che è stato confermato da due ordinanze del Tribunale di Reggio Emilia, per il quale l'A.T. territorialmente competente (nel qual caso Crotone), dopo aver verificato l'inesistenza di personale specializzato, fosse tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che avessero fatto domanda di assegnazione provvisoria e fossero, dunque, inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a tempo determinato. [Ordinanze del Giudice Vezzosi n.180 del 23 gennaio del 2017 (all.18) e del Giudice Serri n. 848 del 27/03/2017].
27. Il principio di fondo è che, indipendentemente dal contratto stipulato tra sindacati ed amministrazione (e la Calabria, come oggi tutti gli altri UU.SS.RR. d'Italia, non aveva recepito tale eventualità nel CIR vigente nell'anno a.s. 2016/2017), vada garantito il diritto all'avvicinamento per gravi motivi personali o familiari al personale a tempo indeterminato che ne abbia fatto richiesta. Se un docente senza titolo ha presentato domanda, è in possesso di tali motivazioni. Se, contestualmente, non c'è personale specializzato (che deve essere necessariamente preferito a quello non specializzato per la miglior tutela del disabile) e residuano posti che andranno coperti comunque con personale non specializzato, **il dipendente a tempo indeterminato ha diritto a ricevere la proposta di impiego su quei posti prima di procedere con contratti a tempo determinato.**

Altri profili di illegittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti:
la disciplina sul sostegno

28. Per altro verso, la disapplicazione del CCNI attualmente vigente, ove si ritenesse che il MIUR ed sindacati abbiano espresso la volontà, anche implicita, di escludere dall'applicazione dell'istituto delle assegnazioni provvisorie i cc.dd. posti di sostegno in deroga, s'impone in ragione del rispetto della normativa sul sostegno (l.n.104/1992).
29. Sotto questo profilo, non vi è dubbio che tale normativa sia di valido supporto alle richieste della ricorrente: al fine di assicurare la continuità didattica e, prima ancora, un insegnante di supporto per il discente con disabilità nell'auspicato rapporto di 1:1., l'art.14, comma 6, della L.n.104 cit.,



assicura che, nel caso in cui si dovesse creare un vuoto sul posto di sostegno (vuoti che in Campania assommano a più di 3000 unità per quest'anno scolastico), occorra procedere, individuando personale tra gli aspiranti, in cui i docenti di ruolo privi del titolo di specializzazione, seguono quelli non di ruolo in possesso del (titolo del) sostegno e precedono quelli non di ruolo, privi del titolo di specializzazione.

30. Tanto in considerazione del primario interesse degli alunni e delle loro famiglie, rispetto ai quali le scelte operate dall'Amministrazione si rilevano, particolarmente inadeguate, con particolare riferimento alle situazioni in cui si è in presenza di una disabilità anche **grave dei discenti** - art. 3 comma 3 della L. 104/92 -, per le quali è previsto il cosiddetto rapporto 1:1. Come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10, in tali situazioni è costituzionalmente **illegittimo escludere la possibilità di prevedere l'assunzione di insegnanti di sostegno in deroga**, proprio per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità di grado grave. Le famiglie, dunque, in presenza di ore di sostegno inadeguate all'integrazione scolastica dei propri figli, possono procedere alle azioni che assicurino l'assegnazione di docenti per le ore di sostegno didattico previste.

(segue). Le norme finanziarie

31. Sotto altro profilo, è anche vero il principio, che in codesta Sede, si vuole riaffermare (che, cioè, i docenti di ruolo godono di una precedenza rispetto ai docenti precari senza titolo di sostegno), è coerente con le scelte del Legislatore di contenimento della spesa pubblica e fissato dall'art. 1, commi 206 e 207 della Legge n. 107/2015.
32. Tali norme prevedono, da un lato, l'istituzione di un comitato di verifica tecnico-finanziaria (composto da rappresentanti del MIUR e del MEF), con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni (comma 206) e, dall'altro, l'obbligo di adottare idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L.n.196/2009.
33. In questa prospettiva, è, infatti, palese l'aggravio di costi a carico dell'Amministrazione nel dover ricorrere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei posti residui, piuttosto che servirsi del personale già immesso in ruolo.

Conclusioni

34. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, appare palese la scorrettezza dell'operato dell'Amministrazione, che, avendo l'obbligo di privilegiare i docenti di ruolo nell'attribuzione dei posti di sostegno in deroga, avrebbe dovuto stabilire, ovvero attribuire ai docenti richiedenti l'assegnazione provvisoria, non solo i pochi posti dichiarati come disponibili alla data del



31 agosto 2017 (data delle conclusioni delle operazioni di mobilità interprovinciale e di assegnazione), ma anche gli ulteriori 3.000 posti su sostegno in deroga, individuati in Campania nella Scuola Statale. Il CCNI del 21 giugno 2017 si pone, infatti, in contrasto con primarie esigenze legislativamente e prioritariamente stabilite.

35. Più precisamente, è illegittimo per le ragioni di cui sopra, il comportamento, che ancora tuttora caratterizza l'operato dell'Amministrazione convenuta e del tutto censurabile la nota del 12.9.2017 dell'A.T.P. di Napoli, che ha invitato i Dirigenti Scolastici di predisporre le nomine sui posti di sostegno in deroga, procedendo, dapprima, alla nomina (giusta) dei docenti precari, ma in possesso di titolo di specialistico e, successivamente a tutti gli altri docenti precari, financo quelli della terza fascia d'istituto, senza alcuna preparazione ed esperienza rispetto alle esigenze dei ragazzi con disabilità, diversamente da quei docenti, come la ricorrente, da sempre a contatto con le problematiche di quei discenti.

Il tutto con aggravio per la spesa pubblica.

Istanza cautelare

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, è incontestabile il rischio del pregiudizio grave ed irreparabile che incombe sulla ricorrente nelle more del giudizio di merito. Del resto, il tempo necessario per agire in via ordinaria pregiudica irrimediabilmente il diritto della ricorrente, atteso che il giudizio ordinario non potrebbe mai concludersi prima della fine del corrente anno scolastico.

A causa del rigetto della domanda di assegnazione provvisoria, la ricorrente è stata, già, costretta a trasferirsi dalla Provincia di Napoli a quella di Treviso. Il che, oltre ad essere dispendioso in termini economici (basti pensare al solo ammontare di un canone di locazione medio rapportato alla retribuzione percepita da un insegnante), è assolutamente inconciliabile con le esigenze familiari della docente.

[REDACTED]

Sotto questo profilo, quindi, il *periculum in mora*, è quanto mai evidente, dato che dal 1° settembre 2017 la ricorrente ha ri-preso servizio nella propria sede di titolarità di Auronzo di Cadore (TV).

Sicché, nell'ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierna esponente deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice l'Amministrazione, che anzi in futuro potrebbe trovarsi esposta a ben più ingenti pretese risarcitorie.



Invero, la necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria (*rectius*, a concorrere all'attribuzione dei posti di sostegno in deroga esistenti su scuola primaria in Provincia di Napoli, in virtù dell'utile collocazione nella graduatoria delle assegnazioni provvisorie, ma con preferenza rispetto ai docenti non di ruolo, privi di titolo specialistico) nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata annuale della richiesta assegnazione, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia e della salute e dell'assistenza.

La sussistenza del *periculum in mora*, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio, consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della famiglia, già prodottosi dall'inizio dell'anno scolastico, che nell'irreparabilità del medesimo danno, che *medio tempore* continuerà a prodursi in capo alla docente, in ragione della sicura (a questo momento) attribuzione del posto in deroga alla stessa spettante a docente precario. Nel caso, infatti, che i posti disponibili nella provincia di Napoli venissero assegnati mediante scorrimento della G.A.E. e, poi, delle graduatorie di I^a e II^a fascia, la ricorrente vedrebbe irrimediabilmente compromesso il suo diritto all'assegnazione provvisoria.

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Tanto esposto, Fortuna PONE, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta,

RICORRE

all'On. Tribunale adito, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia,

in ordine alla domanda cautelare,

ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi,

I- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente allo scorrimento della graduatoria delle assegnazioni provvisorie (sia della scuola primaria che quella dell'infanzia) per la copertura di tutti i posti disponibili (compresi quelli di



sostegno in deroga) nell'Ambito Territoriale di Napoli e Provincia per l'a.s. 2017-2018;

II- Ordinare al MIUR di assegnare prioritariamente i posti disponibili ai docenti di ruolo inseriti nella graduatoria delle assegnazioni provvisorie (della scuola primaria ed a seguire quella dell'infanzia) e, solo in esito a tali assegnazioni, procedere all'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento;

III- per lo effetto, ordinare al MIUR e per esso all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed all'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, di assegnare la ricorrente ad un posto disponibile nella provincia di Napoli per l'anno scolastico 2017-2018, su quelli individuati quali in deroga sul sostegno, tenendo conto della graduatoria delle assegnazioni provvisorie (della scuola primaria ed a seguire quella dell'infanzia) e, dunque, ad una delle sedi dalla ricorrente medesima richieste nelle domande e secondo l'ordine di preferenza ivi indicato;

IV- in ogni caso, vinte le spese con attribuzione.

nell'insaturando giudizio di merito,

- in via incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della complessiva azione amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o provvedimenti, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente la precedenza contrattuale e legislativa richiesta sui posti di sostegno in deroga disponibili nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli;

- in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a concorrere, nell'ambito delle assegnazioni provvisorie, anche sui posti di sostegno in deroga rimasti vacanti su Napoli e Provincia per l'a.s. 2017-2018 e, conseguentemente, confermare il provvedimento di assegnazione provvisoria già eventualmente adottato dall'Amministrazione su un posto disponibile nella provincia di Napoli per l'a.s. 2017/2018, ovvero disponendone, in conseguenza, l'assegnazione ad una delle sedi dalla stessa richieste in domanda e secondo l'ordine di preferenza ivi indicato;

- in ogni caso, vinte le spese con attribuzione.

in via istruttoria,

ove occorra, si chiede di voler ordinare all'USR Campania e/o all'A.T.P. di Napoli ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della dotazione organica dei posti di sostegno in deroga rimasti vacanti in provincia relativa alla classe di concorso EEEE per l'anno scolastico 2017-18, l'autorizzazione all'istituzione di posti di sostegno in deroga del Direttore dell'USR Campania, i provvedimenti di convocazione dei docenti inseriti nella GAE relativi alle classi di concorso EEEE ed AAAA della Provincia di Napoli, i contratti stipulati con i docenti



destinatari dei posti in deroga presso le scuole scelte dalla ricorrente con la domanda di assegnazione provvisoria.

Ai sensi del D.p.r. n.115/2002 e s.m.i., si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il pagamento dovuto va dimezzato nella misura di €. 259,00

Si depositano, unitamente al presente atto, i seguenti documenti:

1. Cedolino paga settembre 2017;
2. Domanda di assegnazione provvisoria primaria 2017-2018;
3. Domanda di assegnazione provvisoria infanzia 2017-2018;
4. Graduatoria Assegnazione provvisoria primaria;
5. Graduatoria Assegnazione provvisoria infanzia;
6. Nota del 31 agosto 2017, prot. 7198 dell'USR Campania;
7. Tabella dei posti di sostegno in deroga regione per regione a.s. 2017-18;
8. Cedolino paga a.s. 2016-2017;
9. Domanda di assegnazione provvisoria primaria 2016-2017;
10. Domanda di assegnazione provvisoria infanzia 2016-2017;
11. Nota dell'A.T.P. di Napoli del 12.9.2017;
12. Istanza di assegnazione su posti di sostegno in deroga.
13. CCNI del 21.6.2017;
14. D.M. n. 131 del 2007;
15. Decreto interministeriale relativo alla definizione degli organici per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19;
16. CCNI dell'8.4.2016;
17. CCRI della Regione Sicilia del 2016;
18. Ordinanza Tribunale Reggio Emilia del 12.1.2017;
19. Autocertificazione stato di famiglia;

Palma Campania, data dell'invio telematico

f.to digitalmente
Avv. Angelo Coppola

Istanza di notificazione *ex art. 151 c.p.c.*

Considerato l'elevato numero di potenziali contro interessati, si chiede che l'On. Tribunale adito, nella persona del Giudice Unico del Lavoro designato, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tali sono tutti gli eventuali docenti, che verrebbero chiamati (o che sono stati chiamati) al posto della ricorrente nelle more del giudizio cautelare ad oggetto il provvedimento richiesto.

Palma Campania, data dell'invio telematico

f.to digitalmente Avv. Angelo Coppola

